



23336/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino	ELEFANTE	- Presidente -
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	- Rel. Consigliere -
Dott. Lucio	MAZZIOTTA DI CELSO	- Consigliere -
Dott. Umberto	GOLDONI	- Consigliere -
Dott. Ettore	BUCCIANTE	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LIBERTI CATIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO TRICANICO, difesa dall'avvocato GIANFRANCO
DE MIGLIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE NUMANA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI
68, difeso dall'avvocato FRANCO FATICHENTI, giusta
delega in atti;

- controricorrente -

Oggetto

sezione
num. 36

R.G.N. 18764/03

Cron. 23336

Rep.

Ud. 28/09/06



SEZIONE SECONDA CIVILE - SENTENZE

2006

1619



avverso la sentenza n. 322/02 del Giudice di pace di

ANCONA, depositata il 06/06/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 28/09/06 dal Consigliere Dott. Roberto

Michele TRIOLA;

udito l'Avvocato FATICHENTI Franco, difensore del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Aurelio GOLTA che ha concluso per il

rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con ricorso in data 28 febbraio 2002 Catia Liberti proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Ancona avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Numana per violazione dell'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 41, la quale prevedeva il divieto di sosta nell'intero territorio comunale di roulotte, caravan, camper, tende e simili e del parcheggio libero, in quanto aveva lasciato in sosta, su area privata, il proprio autocaravan.

Con sentenza in data 6 giugno 2002 il Giudice di pace di Ancona dichiarava la propria incompetenza, in base alla seguente motivazione:

... l'art. 22 bis della L. 689/81, così come inserito dal D.L.vo 30/6/ n. 507 (art. 98), comprende tra le materie appartenenti alla cognizione del Tribunale, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento. Ne consegue che la ricorrente ha erroneamente adito questo giudice che deve, quindi, dichiarare la propria incompetenza, perché l'ordinanza violata è preposta ad evitare l'inquinamento del territorio comunale mediante l'abusivo deposito di rifiuti liquidi e solidi.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Catia Liberti, con un unico motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Numana.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso si deduce testualmente:

L'art. 98 del D.L.vo n. 507/99, e, conseguentemente, l'art. 22 bis della L. n. 689/81, in ossequio ai principi fissati dalla legge di delega n. 205/99, stabiliscono il principio della



generale competenza del Giudice di Pace nei giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione fissando altresì le ipotesi in cui, in deroga al criterio generale, la competenza risulta essere attribuita al Tribunale. Tali deroghe, a norma di quanto stabilito nella legge di delega n. 205/99, debbono ritenersi assolutamente tassative e pertanto non appare consentita alcuna interpretazione o applicazione estensiva di carattere analogico. Tra le ipotesi per le quali risulta essere competente il Tribunale vi è quella che si verifica quando l'opposizione consegue a una sanzione applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora e della fauna e delle aree protette.

Ciò premesso occorre ora osservare che il giudice di Pace di Ancona ha ritenuto la sua incompetenza sulla base del fatto che l'ordinanza ingiunzione opposta trovasse origine in una violazione dell'ordinanza n. 41/2001 concernente le materie della tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora e della fauna e delle aree protette. Tutto ciò appare manifestamente infondato. Infatti l'ordinanza 41/2001 viene emessa al fine di limitare i disagi provocati dal traffico e allo scopo di tutelare la pubblica igiene ed incolumità. Sostenere, come fa il Giudice di Pace di Ancona, che l'ordinanza essendo emessa per ragioni d'igiene pubblica concerne la materia della tutela dell'ambiente, dimostra una ricostruzione logica certamente non condivisibile. Per igiene pubblica, infatti si "indica l'organizzazione pubblica e le relative procedure preordinate alla salvaguardia delle condizioni di salubrità collettiva" (R. Innotta - Enciclopedia Giuridica Treccani: Voce:



Igiene Pubblica). La tutela dell'ambiente deve, invece, garantire "la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali o vegetali che in esso vivono allo stato naturale e in definitiva della persona umana in tutte le sue estrinsecazioni" (Corte Cost. n. 210/87).

I concetti di igiene pubblica e quello di tutela ambientale e inquinamento ambientale sono nozioni che non possono in alcun modo trasfondersi riferendosi a campi applicativi diversi e distinti, il primo riferendosi alla tutela della salute pubblica, il secondo alla difesa della natura. Il giudice di Pace di Ancona, pertanto, o ha confuso erroneamente i due concetti o ha compiuto un'estensione analogica delle deroghe al principio di competenza generale del Giudice di Pace di cui all'art. 22 bis l. 689/81, violando il principio di tassatività previsto per tali ipotesi. In ogni caso il Giudice di Pace di Ancona ha dato luogo ad una violazione o falsa applicazione di norme di diritto e alla violazione delle norme sulla competenza.

Occorre, vieppiù, aggiungere che, anche aldilà delle considerazioni espresse in precedenza, l'ordinanza n. 41/2001 del comune di Numana, facendo riferimento all'art. 7 del vigente Codice della Strada e stabilendo l'espresso divieto di sosta ad un autoveicolo qual è l'autocaravan, autorizza chiunque ad adire il Giudice di Pace in quanto l'ordinanza - ingiunzione appare essere emessa per violazioni relative alla circolazione stradale.



Infatti l'ordinanza n. 41/2001, sia per quanto previsto in motivazione sia per quanto statuito nel dispositivo, appare finalizzata a regolamentare la sosta di "roulottes, caravan, camper, tende e simili" in quanto questi mezzi "provocano disagi al traffico". Tutto ciò dimostra pertanto che la materia cui afferisce l'ordinanza è indubbiamente quella della circolazione stradale e non quella della tutela ambientale, e pertanto la competenza spetta esclusivamente al Giudice di pace.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Dalla ordinanza in data 23 aprile 2002 n. 41, nonostante un improvvido richiamo nella epigrafe della stessa all'art. 7 del codice della strada, risulta che la stessa è stata emessa in base all'art. 54 del d.lgs. 267/200 per la tutela della salute e della pubblica igiene e ciò è confermato dalla entità delle sanzioni previste, le quali con corrispondono a quelle contemplate nell'art. 7 del codice della strada.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In considerazione dell'equivoco tenore della ordinanza di cui sopra, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Ancona; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 28 settembre 2006

Alberto P. L.
Antonio G. L.

IL DIRETTORE DI CANT.
Michele Taranto



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 30 OTT. 2006

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Michele Taranto

